



CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI SCUOLABUS DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GAVI

L'anno 2022 del mese di SETTEMBRE del giorno NOVE presso la sede del Comune di Gavi

TRA

La ditta F.T.M. COOPERATIVA SOCIALE ARL con sede in NOVI LIGURE (AL) VIALE INDUSTRIA N. 18 (C.F. e P.IVA 02420800068) qui rappresentata dal Sig. MILANO CARLO PAOLO nato a Serravalle Scrivia (AL) il 22/10/1947, residente in Via P.Nenni n.9 – Novi Ligure (AL) (C.F. MLNCLP47R22I657Q) - in qualità di Rappresentante Legale

E

Il Comune di Gavi, C.F./P.IVA 00367950060, rappresentata da VALERII STEFANO nato a TERAMO il 22/12/1970, residente in Castellazzo Bormida (AL) via Santuario n. 141 (C.F. VLRSFN70T22L103Z), nella sua qualità di Segretario Comunale domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in Via Mameli 44, Gavi (AL);

di seguito comodante e comodatario

PREMESSO

- che con determina del Segretario Comunale n. 190 in data 22/07/2022 è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico comunale - scuola primaria e secondaria di primo grado A.S.2022/2023, rinnovabile di un ulteriore anno scolastico, dietro valutazione insindacabile dell'Amministrazione Comunale sulla base del Monitoraggio positivo del servizio svolto nell'anno scolastico 2022/2023;
- che per lo svolgimento del servizio si è previsto la concessione in uso gratuito di 2 scuolabus di proprietà dell'ente;
- che si rende necessario e opportuno sottoscrivere apposito atto per il comodato d'uso dei mezzi di proprietà dell'ente.

Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Gavi, come sopra rappresentato, (d'ora in poi chiamato comodante) consegna alla F.T.M. COOPERATIVA SOCIALE ARL che per mezzo del suo legale rappresentante come sopra costituito (d'ora in poi chiamato comodatario) che accetta, perché se ne serva per l'uso consentito per destinazione, i seguenti beni:

SCUOLABUS	TARGA	DATA IMMATRICOLAZIONE	POSTI A SEDERE	UTILIZZO
IVECO	CX671MM	01/01/2006	20	Alunni scuola dell'obbligo
IVECO	GB840HR	15/09/2020	32	Alunni scuola dell'obbligo

Art. 2

Il comodatario si servirà dei beni sopra descritti, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: trasporto scolastico ad uso esclusivo del Comune, impegnandosi a non destinare i beni a scopi differenti.

Art. 3

La durata del presente contratto è a tempo determinato con inizio all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 (il 12/09/2022) e termine alla scadenza delle lezioni scolastiche (10/06/2023).

Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire gli scuolabus oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata senza che il comodatario possa accampare pretese di sorta.

Inoltre dopo l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico giornaliero, il comodante può richiedere l'utilizzo dei beni in parola senza che il comodatario possa opporvisi o porre eccezioni di sorta.

Art. 4

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare i beni ricevuti con la massima diligenza e non può concedere a terzi il godimento degli stessi, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

Art. 5

Il comodatario è costituito custode degli automezzi oggetto del presente contratto e si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati ai veicoli; si assume inoltre ogni responsabilità in merito alla guida degli scuolabus che dovrà essere effettuata solo da chi è abilitato alla stessa a norma di legge e garantisce che non venga effettuato alcun trasporto difforme al numero dei trasportati indicati sulle carte di circolazione.

Infine si assume in proprio ogni responsabilità nei confronti delle persone trasportate, impegnandosi al puntuale rispetto di tutte le norme di legge necessarie e di buon senso. Particolare attenzione dovrà essere riservata al numero degli accompagnatori necessario per il trasporto dei minori.

Art. 6

Sono a carico del comodatario tutti i costi per la gestione dei mezzi, le spese di manutenzione ordinaria, gli oneri per le polizze assicurative e quanto sottoscritto con il Capitolato speciale d'appalto. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti spese: spese relative al carburante, spese per il cambio e la sostituzione di pneumatici usurati, spese per cambio olio e liquidi, cambio filtri, cambio candele, cambio pastiglie freni, eccetera, spese per la sostituzione di batterie, spese per il lavaggio esterno e la pulizia interna dei mezzi, spese per l'effettuazione di tagliandi e di controlli periodici richiesti per garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento, spese per la preparazione meccanica dei mezzi da inviare a controllo o revisione.

Restano a carico del comodante la manutenzione straordinaria e le spese derivanti dal possesso del mezzo.

Art. 7

Sono altresì a carico del comodatario le spese dovute per eventuali sanzioni per violazioni al codice della strada. Se la sanzione comporta il decurtamento di uno o più punti dalla patente, il comodatario si impegna a comunicare prontamente alle autorità competenti il nominativo del soggetto che era alla guida del veicolo per il quale è stata elevata la sanzione.

Art. 8

Il comodatario si impegna a restituire i beni ricevuti in comodato, in perfetto stato.

Art. 9


Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, sono a carico del comodatario.

Art. 10


Per tutto quanto non espressamente previsto le parti fanno rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il comodante
Il Segretario Comunale



Il comodatario



COOPERATIVA
a r.l.